




COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI "TARI"**



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2023

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1-** Presupposto impositivo del tributo
- Articolo 2-** Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Articolo 3-** Base imponibile
- Articolo 4-** Esenzione/riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio
- Articolo 5-** Determinazione delle tariffe
- Articolo 6-** Istituzioni scolastiche statali
- Articolo 7-** Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Articolo 8-** Piano finanziario
- Articolo 9-** Articolazione delle tariffe del tributo
- Articolo 10-** Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 11-** Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Articolo 12-** Tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 13-** Periodo di applicazione del tributo
- Articolo 14-** Tariffa giornaliera
- Articolo 15-** Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

TITOLO II **AGEVOLAZIONI**

- Articolo 16-** Esenzioni sulla tariffa
- Articolo 17-** Riduzioni tariffarie
- Articolo 18-** Riduzioni per i produttori di rifiuti speciali avviati al recupero e fuoriuscita dal servizio pubblico
- Articolo 19-** Altre agevolazioni
- Articolo 20-** Cumulo di riduzioni
- Articolo 21-** Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed altre agevolazioni

TITOLO III **AVVISI, DICHIARAZIONI E CONTROLLI**

- Articolo 22-** Avvisi di pagamento e versamenti

Articolo 23-Dichiarazioni

Articolo 24-Comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche

Articolo 25-Rimborsi

Articolo 26-Verifiche ed accertamenti

Articolo 27-Sanzioni

Articolo 28-Interessi

Articolo 29-Riscossione coattiva

Articolo 30-Contenzioso

Articolo 31-Funzionario responsabile



TITOLO IV
COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO TRIBUTI

Articolo 32-Potenziamento dell'Ufficio Tributi e compensi incentivanti al personale addetto

Articolo 33-Utilizzazione del fondo

Articolo 34-Limite del compenso incentivante



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35-Trattamento dei dati personali

Articolo 36-Disposizioni finali ed efficacia

ALLEGATI

Allegato A - Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In particolare si intende:
 - a. per **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. per **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. per **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
3. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua o dell'energia elettrica e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
7. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

ARTICOLO 2 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 3 – BASE IMPONIBILE

- 1.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
- 2.** La superficie dei locali assoggettabili a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- 3.** La superficie delle aree esterne assoggettabili a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- 4.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5.** Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate per la TARSU e per la TARES.
- 6.** Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo n. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte nel N.C.E.U. e corredate di planimetria), la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo n. 6 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

ARTICOLO 4 – ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

- le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
- le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;
- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari, la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Categoria attività	Percentuale di abbattimento della superficie
Bar, pasticcerie, rosticcerie	20%
Carpenteria metallica	40%
Distributori di carburante	20%
Fabbri	40%
Falegnamerie	40%
Gommisti	40%
Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori	20%
Laboratori odontotecnici	20%
Lavaggio autoveicoli	40%
Lavanderie, tintorie	40%
Macellerie e pescherie	20%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	40%
Studi medici specialistici	20%

4. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%.

5. Per usufruire dell'esenzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200, firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
- commi 3 e 4: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici occupate, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti);

- produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER/EER.

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

ARTICOLO 5 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di tassabilità.

2. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e ss.mm.ii., assicurando l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e ss.mm.ii..

4. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo n. 17 del presente regolamento.

5. Le tariffe della TARI vengono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il 30 Aprile, come disposto dall'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti sopraccitati coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 6 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. n. 248 del 31/12/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31 del 28/02/2008.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ARTICOLO 7 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), dalla deliberazione n. 363/2021 e ss.mm.ii. e dalla determina n. 2/2021 di ARERA .

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ARTICOLO 8 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27/12/2013.

2. Sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

ARTICOLO 9 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1.** Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
- 2.** Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
- 3.** A decorrere dall'anno 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

ARTICOLO 10 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1.** Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2.** Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del nucleo familiare anagrafico nel caso in cui l'occupante dei locali sia ivi residente; negli altri casi risulta a carico di chi ha comunque a disposizione i locali.
- 3.** La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
- 4.** La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1.** Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dagli archivi anagrafici, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
- 2.** Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, salva diversa documentazione, come contratti d'affitto presso altri immobili, o certificazioni comprovanti il differente domicilio.
- 3.** Per le utenze domestiche tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nell'unità abitativa, ma che comunque risultano residenti nel territorio del Comune di Santa Giusta, si considera un numero di occupanti pari ad uno.
- 4.** Nel caso di abitazioni tenute a disposizione da persone fisiche non residenti sia nell'unità abitativa che nel territorio del Comune di Santa Giusta, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in base ai seguenti criteri, se non diversamente indicato al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione o di variazione:

Superficie abitazione	n. componenti
fino a mq. 60	1
da mq. 61 a mq. 80	2
da mq. 81 a mq. 100	3
oltre mq. 100	4

5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio Anagrafe comunale, ai fini della corretta determinazione della tariffa.

7. Per le utenze domestiche condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di Enti o imprese diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione di cui all'articolo 23, o, in mancanza di tale dato, verrà calcolato sulla base della tabella di cui al comma 4 del presente articolo.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di approvazione della lista di carico per l'emissione degli avvisi di pagamento, con eventuali conguagli nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ARTICOLO 12 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto

del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/04/1999.

7. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/04/1999.

8. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione delle tariffe.

ARTICOLO 13 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni o mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

ARTICOLO 14 – TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 15 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE

1. Sul tributo di cui al presente regolamento, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. n. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo comunale.

TITOLO II **AGEVOLAZIONI**

ARTICOLO 16 – ESENZIONI SULLA TARIFFA

1. Le esenzioni si applicano, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) locali non domestici che producono rifiuti speciali per l’intera superficie imponibile: **esenzione del 100%**;

b) locali sprovvisti dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica e informatica: **esenzione del 100%**;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e debbono essere dichiarate e documentate tempestivamente nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Per quanto riguarda l’esenzione per i locali che producono rifiuti speciali, l’utente dovrà fornire annualmente documentazione di effettivo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditta esterna, entro il termine perentorio di cui all’articolo 4 comma 5 del presente regolamento.

4. Le esenzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 17 – RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: **riduzione del 30%**;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti non residenti nel territorio del Comune di Santa Giusta: **riduzione del 30%**;

c) abitazioni tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E. del Comune, che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 183 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiara di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito: **riduzione del 30%**;

d) locali a disposizione, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **riduzione del 30%**;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 18 - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO E FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali, hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.

2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

5. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia MUD.

7. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo, cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

8. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

9. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno a dimostrazione di averli avviati a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

10. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

11. Le utenze non domestiche di cui al comma 9 devono presentare la dichiarazione con le modalità di cui al precedente comma 7, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza,

previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.

ARTICOLO 19 – ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può deliberare, con stesso atto di approvazione delle tariffe TARI, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

ARTICOLO 20 – CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili contemporaneamente più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole.

ARTICOLO 21 – FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle esenzioni e riduzioni del presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, mediante loro inserimento tra i costi occorrenti per la determinazione delle tariffe.

2. Il costo delle agevolazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento potrà trovare copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio, finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

TITOLO III **AVVISI, DICHIARAZIONI E CONTROLLI**

ARTICOLO 22 – AVVISI DI PAGAMENTO E VERSAMENTI

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

2. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e ss.mm.ii., a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

3. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

- 4.** L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.
- 5.** Nel caso in cui dovessero essere presentate dichiarazioni successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento di cui al comma 1, le stesse verranno esaminate entro 10 giorni dal ricevimento e verranno emessi appositi avvisi di pagamento. Gli avvisi di pagamento emessi successivamente alla presentazione delle nuove dichiarazioni seguiranno le scadenze delle rate residue, come indicate nella relativa deliberazione. Nel caso in cui vengano presentate dichiarazioni oltre il termine per il versamento dell'ultima rata, il contribuente avrà 30 giorni di tempo per assolvere agli obblighi tributari derivanti dall'avviso di pagamento inviato.
- 6.** Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, modello F24 o tramite pagoPA.
- 7.** In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio e alla riscossione coattiva.
- 8.** Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 9.** Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 5,00.
- 10.** Le scadenze e il numero di rate per il versamento del tributo vengono stabilite annualmente con apposita delibera del Consiglio Comunale.
- 11.** Gli avvisi di pagamento di cui al presente articolo possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- 12.** L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 Euro;
- 13.** La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- 14.** Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti;
- 15.** In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

16. L'Ente si riserva la facoltà di adottare la procedura di riscossione del tributo tramite G.I.A. (mediante Agenzia delle Entrate - Riscossione), in sostituzione dell'emissione degli avvisi di pagamento, solleciti e avvisi di accertamento.

ARTICOLO 23 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, presentano la dichiarazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale, e reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modifiche.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA;
- d) se trattasi di persona giuridica, deve contenere la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione o altro diritto reale);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 del presente regolamento;
- k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico

- (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

6. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

10. L'Ufficio Protocollo del Comune rilascia copia della dichiarazione con relativo timbro di avvenuta presentazione; nel caso di trasmissione per via postale, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o e-mail, nel giorno del suo ricevimento.

11. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di pratiche relative ad attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa, ovvero provvede all'iscrizione d'ufficio, nel caso in cui il Servizio Tributi sia a conoscenza di tutti i dati utili ed essenziali.

12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.

13. Le richieste di variazione del servizio, che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

14. La dichiarazione di cui al presente articolo assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.

ARTICOLO 24 - COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non volersi avvalere del servizio pubblico, ai sensi del precedente articolo 18, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intende uscire dal servizio pubblico.

2. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

ARTICOLO 25 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, salvo diversa prescrizione normativa per casi specifici. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 28, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento e fino alla data della richiesta di rimborso.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 22 - comma 9 del presente regolamento.

4. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

5. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica o annullamento del documento di riscossione da parte del contribuente, l'ufficio Tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:

a) con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.

ARTICOLO 26 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
- d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’Ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile.

2. Per le operazioni di cui alla lettera “d” del precedente comma, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni; Per accedere agli immobili, il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel N.C.E.U., può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646 della Legge n. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.

5. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. L’avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all’obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni.

7. Trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, l’avviso di accertamento diventa esecutivo, ai sensi dell’art. 1 - comma 792 della Legge

n. 160/2019.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

9. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo accertato, comprensivo di sanzioni e interessi, sia uguale o superiore ad Euro 5,00.

ARTICOLO 27 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, nella fase di emissione degli avvisi di accertamento si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 26, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pari ad Euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 18/12/1997.

ARTICOLO 28 - INTERESSI

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso o rateizzazione, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento alla data di richiesta di rimborso.

ARTICOLO 29 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per effettuare il versamento, e salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione o annullamento, le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, vengono affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, come disposto dalla Legge n. 160/2019.

2. In tal caso, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ARTICOLO 30 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ARTICOLO 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO IV

COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO TRIBUTI

ARTICOLO 32 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 1091 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in questo Comune è istituito un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

2. Il fondo speciale non viene costituito qualora l'attività di accertamento tributario sia stato affidato in concessione.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Per maggior gettito riscosso si intendono i maggiori accertamenti riscossi entro tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento.

4. Non si procede all'istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune non abbia approvato nei termini indicati dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione.

5. Nel fondo di cui al comma 1 non sono inserite le sanzioni e gli interessi.

ARTICOLO 33 - UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1. Le somme di cui al precedente articolo 32, entro il 31 maggio di ogni anno, qualora rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo precedente, saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa tra il 5% ed il 10%;

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra il 5% ed il 10%;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale, anche di qualifica dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della TARI nella misura compresa tra l'80% ed il 90%.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma, la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'Ufficio Tributi il premio incentivante.

3. Il premio incentivante sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa.

4. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Responsabile del Servizio entro il 30 Giugno successivo, suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati.

ARTICOLO 34 - LIMITE DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Il compenso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale, intendendosi al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 35 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii., denominato "regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

ARTICOLO 36 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. L'Ufficio Tributi continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.


3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra

disposizione regolamentare con esse in contrasto.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

5. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

6. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.




ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comune di Santa Giusta - Ente con popolazione fino a 5.000 abitanti

- 
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Bed and breakfast, affittacamere e simili